

del termine comunicata dall'istituto, per morosità nel versamento delle rate, con raccomandata a.r. del 28.9.2020.

Gli ingiunti proponevano opposizione, chiedendo (a) dichiararsi l'invalidità ed inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo intimata dalla banca con abuso del diritto reclamato, (b) revocarsi il decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni di esigibilità del credito, per nullità degli impegni di fidejussione ovvero per infondatezza e mancata prova della domanda, (c) ridursi, in subordine, il credito dell'opposta a quanto effettivamente di giustizia, (d) condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c., in caso di mancata rinuncia all'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] chiedendo rigettarsi integralmente l'opposizione e in via subordinata, in ipotesi di revoca del decreto, condannarsi comunque gli opposenti al pagamento della somma di € 33.417,38 o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

Respinta l'istanza avanzata dagli attori per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione (che aveva esito negativo) e concessi infine alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.

Orbene, la controversia può essere senz'altro decisa sulla base delle medesime argomentazioni già espresse nel contesto dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., opportunamente sviluppate ed ampliate.

Vale infatti ribadire ed osservare, nel merito dei motivi di opposizione al decreto avanzati, che:

a) l'esercizio da parte della banca della facoltà di far valere la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità dell'intero credito, non risulta affatto essere avvenuto in modo abusivo od in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, atteso che il mutuatario, pur dopo aver usufruito di plurime sospensioni/rimodulazioni dell'ammortamento del prestito, si veniva a trovare in arretrato di molteplici rate, non essendo d'altro canto il creditore tenuto a soprassedere dall'esercizio di un proprio diritto (specie a fronte di una conclamata inadempienza) solo a motivo dello stato di difficoltà economica del debitore;



b) la denunciata invalidità di alcune delle clausole degli atti di fideiussione sottoscritti, perché conformi a quelle contenute nello schema ABI dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa *antitrust* (provvedimento n. 55 del 2.5.2005) non comporta la nullità ed inefficacia integrale dei negozi fideiussori e, così, il venir meno delle garanzie prestate, avendo ormai la giurisprudenza di legittimità definitivamente chiarito (cfr. Cass. Sez. Unite 41994/2021) che la nullità di cui trattasi è parziale, ossia limitata alle clausole in argomento, salvo che venga dimostrato (ciò che nel presente giudizio non è avvenuto) che le fideiussioni non sarebbero state rilasciate senza le parti colpite da nullità;

c) invero, l'affermazione contenuta in citazione (pag. 14), secondo cui gli opposenti, *“in mancanza delle clausole già dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia (artt. 2, 6 e 8; cfr. all. 2), non avrebbero concesso alcuna garanzia alla [REDACTED] si scontra con l'evidenza del fatto che le clausole in argomento aggravano l'onere della garanzia a carico del fideiussore, perciò non è in alcun modo sostenibile che la loro espunzione avrebbe rappresentato un disincentivo per gli opposenti, essendo vero piuttosto il contrario;*

d) rispetto al tema della nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., premesso che gli opposenti non hanno tempestivamente sollevato eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per inosservanza, nel caso specifico, dei termini previsti dalla citata disposizione codicistica (eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio ma da formulare, in ipotesi, con lo stesso atto di citazione in opposizione a d.i.), varrebbe comunque obiettare che, nella fattispecie, l'iniziativa della banca è stata tempestiva, giacché a fronte della risoluzione del contratto di mutuo comunicata con lettera del 28.9.2020, ricevuta da [REDACTED] [REDACTED] il 2.10.2020, che determinava l'anticipata scadenza del finanziamento, la domanda monitoria è stata proposta con deposito del ricorso in data 11.12.2020;

e) a tale ultimo riguardo si appalesa tardiva la negazione del consenso al prolungamento della durata del piano di ammortamento, espressa dalla difesa degli opposenti fideiussori solo negli scritti conclusivi del processo, peraltro apparendo la circostanza irrilevante alla luce delle caratteristiche della fideiussione *omnibus*, per sua natura destinata a garantire, entro un importo predeterminato, ogni obbligazione futura del debitore principale;

f) l'eccezione di nullità del tasso di interesse corrispettivo pattuito (tasso variabile, ancorato all'andamento dell'Euribor 1 mese divisore 365, rilevazione media mensile)



non può essere condivisa, in quanto non vi è prova che la [REDACTED] sia stata partecipe degli accordi interbancari lesivi della concorrenza richiamati dagli opposenti, peraltro limitati ad un ben definito intervallo temporale, e, per altro verso, l'indice Euribor costituisce un parametro certo ed oggettivo per la determinazione del tasso variabile del contratto di mutuo;

g) il lamentato carattere usurario del tasso di interesse di mora si appalesa insussistente, una volta applicati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19597 del 2020 in ordine alla determinazione della soglia dell'usura per gli interessi di mora;

h) l'adozione di un metodo di ammortamento "alla francese" non giustifica, *tout court*, l'affermazione dell'esistenza di un meccanismo anatocistico e dell'indeterminatezza del tasso di interesse dell'operazione (che è invece chiaro e determinato) con applicazione del tasso di interesse "Bof" ex art. 117, comma 7, TUB in luogo di quello corrispettivo lecitamente convenuto;

i) il nuovo piano di ammortamento, prodotto in all. 6 del ricorso monitorio, con specificazione delle quote capitale e delle quote interessi, veniva sottoscritto dal mutuatario, perciò non è possibile predicare l'indeterminatezza dello stesso, avendo inoltre la banca chiarito, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, tutte le vicende susseguites in relazione all'ammortamento del prestito.

Un cenno merita da ultimo l'eccezione, argomentata dagli opposenti solo in sede di scritti conclusivi del processo, di mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 tenutasi innanzi all'Organismo di Mediazione Forense presso il COA di Frosinone a cagione della asserita inidoneità della procura rilasciata all'Avv. [REDACTED] ai fini della rappresentanza della parte opposta dinanzi al mediatore. L'assunto è totalmente sformito di pregio, in quanto la procura generale alle liti di cui trattasi conteneva espressamente il conferimento al suddetto legale della facoltà *"di assicurare la rappresentanza e la tutela della [REDACTED] [REDACTED] Soc. Coop. per Azioni, anche con poteri dispositivi sostanziali, nei procedimenti avanti agli organismi di conciliazione e/o di mediazione costituiti da qualsivoglia ente pubblico o privato ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e/o delle norme tempo per tempo vigenti in materia, e di conciliare e/o transigere le relative controversie con attribuzione di tutti i poteri di disposizione dei diritti controversi e di tutti gli altri diritti concernenti i reciproci rapporti con la controparte, in detti*



procedimenti di mediazione da esperirsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, con tutte le facoltà previste dalla normativa di riferimento”.

In conclusione, perciò, le domande avanzate con l'opposizione devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande formulate con l'opposizione;
- 2) condanna gli opposenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 2.11.2023

Il Giudice
Dott. Paolo Masetti

